



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da

Oggetto:

Francesco Antonio GENOVESE - Presidente -
Antonio VALITUTTI - Consigliere -
Clotilde PARISE - Consigliere -
Guido MERCOLINO - Consigliere Rel. -
Antonio Pietro LAMORGESE - Consigliere -

divorzio – assegno

R.G.N. 36264/2019
Cron.
CC – 16/06/2021

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 36264/2019 R.G. proposto da

(omissis) rappresentata e difesa dall'Avv. (omissis), con

domicilio in (omissis) presso la (omissis)

(omissis)

– *ricorrente e controricorrente* –

contro

(omissis) rappresentato e difeso dall'Avv. (omissis), con domici-

lio eletto in (omissis);

– *controricorrente e ricorrente incidentale* –

avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia n. 691/19, depositata il 12 novembre 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 giugno 2021 dal Consigliere Guido Mercolino.

Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12a0dc2bb9b9bc206fc3084ca
Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 14b5e6a6e850abe8bbbc54b8e79fbc207



FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Terni, dopo aver pronunciato, con sentenza non definitiva del 26 maggio 2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da (omissis) con (omissis) con sentenza definitiva del 19 aprile 2019 pose a carico dell'uomo l'obbligo di corrispondere un assegno divorzile di Euro 900,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, nonché l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia (omissis) mediante il versamento di un assegno mensile di Euro 600,00, anch'esso annualmente rivalutabile, e mediante la partecipazione alle spese straordinarie nella misura dei quattro quinti.

2. L'impugnazione proposta dal (omissis) avverso la seconda sentenza è stata parzialmente accolta dalla Corte d'Appello di Perugia, che con sentenza del 12 novembre 2019 ha ridotto ad Euro 600,00 mensili, annualmente rivalutabili, l'importo dell'assegno divorzile, decorrente dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, condannando la (omissis) alla restituzione delle somme percepite in eccesso.

A fondamento della decisione, la Corte ha richiamato il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di assegno divorzile, che attribuisce a quest'ultimo una funzione assistenziale-compensativa, subordinando il riconoscimento del relativo diritto alla valutazione dell'adeguatezza dei mezzi a disposizione del richiedente, da effettuarsi sulla base delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi e degli altri indicatori risultanti dallo art. 5, sesto comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, al fine di accertare se l'eventuale disparità sia riconducibile alle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio. Premesso che la predetta valutazione non richiede l'accertamento dei redditi dei coniugi nel loro esatto ammontare, risultando sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali degli stessi, la Corte ha ritenuto dimostrata, nella specie, la sussistenza di uno squilibrio reddituale e patrimoniale tra le parti, rilevando che, mentre il (omissis) risultava titolare di un reddito mensile di Euro 4.400,00 circa, in qualità di colonnello della Guardia di Finanza, nonché usufruttuario di un immobile in (omissis), la (omissis) risultava titolare di un reddito mensile da lavoro dipendente di



Euro 1.400,00 circa, proprietaria di un immobile recentemente acquistato, per il quale corrispondeva un mutuo di Euro 800,00 mensili, e nuda proprietaria di un immobile in (omissis) . Ha ritenuto che tale disparità fosse stata favorita dalla scelta della donna di dedicarsi esclusivamente alla famiglia nei primi anni di matrimonio, al fine di consentire al coniuge di impegnarsi nel proprio lavoro e di fare carriera, escludendo invece qualsiasi collegamento tra le esigenze familiari e la rinuncia della (omissis) alla prosecuzione degli studi. Precisato che l'apporto fornito dalla donna non poteva essere considerato minimo, avendo ella contribuito alla creazione di una stabile organizzazione domestica, necessaria per far fronte alle esigenze della famiglia ed all'educazione della figlia, ha ritenuto presumibile che la predetta scelta dipendesse da un accordo intervenuto tra i coniugi in ordine alle modalità di contribuzione al *ménage* familiare, reputando invece irrilevante la modestia del tenore di vita asseritamente mantenuto dalla famiglia nel corso della convivenza, e non provata la riconducibilità del fallimento dell'unione ad una relazione extracongiugale della (omissis) . Ha evidenziato inoltre la progressione in carriera del (omissis) con il connesso miglioramento della sua retribuzione, la durata non breve del matrimonio, protrattosi per circa sedici anni, l'età ormai raggiunta dalla (omissis) e la conseguente impossibilità di trovare un'occupazione migliore, ritenendo invece irrilevanti gli accordi economici raggiunti in sede di separazione. Ha quindi confermato il diritto della donna all'assegno divorzile, ritenendo congruo, sulla base degli elementi acquisiti, un importo mensile di Euro 600,00, con decorrenza dalla data del passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione del vincolo coniugale. Quanto poi al contributo dovuto per il mantenimento della figlia, premesso che il relativo obbligo non cessa con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae fino al conseguimento dell'autosufficienza economica, salvo che la mancata acquisizione della stessa non dipenda da inerzia o ingiustificato rifiuto, ha rilevato che (omissis) pur avendo svolto in passato attività lavorativa, di breve durata ed estranea alle proprie aspirazioni professionali, aveva abbandonato tale occupazione per riprendere gli studi universitari in Pavia; ha aggiunto che la giovane età della stessa lasciava prevedere una proficua conclusione degli studi ed il reperimento di una soddisfacente occupazione, mentre le condizioni economiche



dei genitori risultavano tali da consentire agli stessi di far fronte al suo mantenimento per il tempo a tal fine necessario, ed ha pertanto confermato l'importo dell'assegno di mantenimento stabilito dalla sentenza di primo grado.

3. Avverso la predetta sentenza la (omissis) ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. Il (omissis) ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, articolato in otto motivi, illustrati anche con memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, si rileva che con atto ritualmente sottoscritto anche dal difensore il 24 novembre 2020, notificato in pari data alla controparte e depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2020, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso principale ed al controricorso proposto avverso il ricorso incidentale: essendo la rinuncia intervenuta in data anteriore a quella dell'adunanza camerale, sussistono i presupposti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ. per la dichiarazione di estinzione del ricorso principale, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la rinuncia non sia stata accettata dal controricorrente; nel giudizio di legittimità non trova infatti applicazione l'art. 306 cod. proc. civ., in quanto la rinuncia, determinando il passaggio in giudicato del provvedimento impugnato, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, con la conseguenza che l'accettazione viene in considerazione esclusivamente ai fini dell'esonero dalla condanna alle spese, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. Un., 24/12/2019, n. 34429; Cass., Sez. V, 28/05/2020, n. 10140; Cass., Sez. I, 22/05/2020, n. 9474).

2. La rinuncia della ricorrente non comporta peraltro l'inefficacia del ricorso incidentale, il quale si converte in ricorso principale e deve essere esaminato nel merito (cfr. Cass., Sez. I, 15/07/2005, n. 15055; 6/10/1970, n. 1795), essendo stato proposto con controricorso notificato il 20 dicembre 2019, e quindi prima della scadenza del termine cui all'art. 327 cod. proc. civ., dal momento che la sentenza impugnata, non notificata, risulta pubblicata il 12 novembre 2019.

3. Con il primo motivo del ricorso incidentale, il controricorrente lamenta



la violazione dell'art. 5, sesto comma, della legge n. 898 del 1970, nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando che, nella valutazione delle situazioni patrimoniali e reddituali delle parti, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del contributo economico fornito alla (omissis) dal padre e dai fratelli, sia mediante il versamento di somme mensili che mediante la prestazione di una fideiussione a garanzia del mutuo contratto, né di ulteriori introiti di denaro percepiti dalla donna a titolo imprecisato, né delle spese mensili dalla stessa effettuate con le carte di credito di cui dispone.

3.1. Il motivo è infondato.

Correttamente, infatti, la sentenza impugnata non ha tenuto conto, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno e della liquidazione del relativo importo, delle attribuzioni in denaro e delle altre utilità fornite alla ricorrente dai suoi familiari, trattandosi di elargizioni che, indipendentemente dalla loro frequenza e continuità, devono ritenersi effettuate a titolo di mera liberalità, e non possono quindi essere equiparate al reddito, non comportando l'assunzione da parte dei soggetti erogatori di alcuna obbligazione di mantenimento per il futuro e risultando quindi inidonee ad influire sulle condizioni economiche della richiedente con caratteri di certezza e stabilità tali da consentire di escludere, in tutto o in parte, l'obbligazione dell'ex coniuge (cfr. Cass., Sez. I, 23/07/2020, n. 15774; 21/06/2012, n. 10380; 13/03/2009, n. 6200).

Quanto invece agli altri introiti attribuiti alla ricorrente ed alle spese dalla stessa asseritamente sostenute, la genericità delle indicazioni fornite al riguardo, posta anche in relazione con il loro ammontare e con il periodo limitato al quale si riferiscono, consente di escluderne l'idoneità ad inficiare l'apprezzamento compiuto dalla Corte territoriale, la quale, nel valutare le condizioni economiche dei coniugi, si è puntualmente attenuta al principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui tale accertamento non richiede necessariamente la determinazione dell'esatto ammontare dei loro redditi, risultando invece sufficiente un'attendibile ricostruzione delle loro risorse patrimoniali e reddituali, da effettuarsi sulla base di tutti gli elementi fattuali, non indicati specificamente dalla legge e non deter-



minabili *a priori*, idonei ad evidenziare i beni e gli introiti di cui possono complessivamente disporre (cfr. Cass., Sez. I, 20/01/2021, n. 975; 12/01/2017, n. 605; 11/07/2013, n. 25618).

4. Con il secondo motivo, il controricorrente insiste sulla violazione dello art. 5, sesto comma, della legge n. 898 del 1970, nonché sull'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nell'escludere l'adeguatezza dei mezzi economici a disposizione della (omissis) la sentenza impugnata non ha tenuto conto della scelta, dalla stessa compiuta, di lavorare a tempo parziale, e della conseguente possibilità di ottenere emolumenti aggiuntivi attraverso lo svolgimento di un'attività lavorativa a tempo pieno.

4.1. Il motivo è fondato.

Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno, la sentenza impugnata ha infatti richiamato l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, avuto riguardo alla funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa di tale contributo, la verifica dell'inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni obiettive richiede in primo luogo una valutazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da condursi alla stregua degli indicatori previsti dalla prima parte dell'art. 5, sesto comma, della legge n. 898 del 1970, in modo tale da accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale dei coniugi dipenda dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, quale fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche alla luce dell'età del coniuge richiedente e della conformazione del mercato del lavoro (cfr. Cass., Sez. Un., 11/07/2018, n. 18287).

Nell'applicazione di tale criterio, la Corte territoriale non ne ha fatto tuttavia buon governo, essendosi limitata, nell'esame della situazione reddituale



dei coniugi, ad evidenziare il rilevante squilibrio esistente tra gli introiti derivanti dalle attività lavorative svolte dagli stessi, per poi procedere alla valutazione dei rispettivi patrimoni e degli altri indici di riferimento previsti dallo art. 5, sesto comma, cit., trascurando la circostanza, fatta valere dal controcorrente con l'atto di appello, che la ricorrente, pur essendo titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presta la propria attività a tempo parziale: tale circostanza, idonea ad orientare in senso diverso la decisione, in quanto verosimilmente incidente in misura tutt'altro che trascurabile sul reddito da lavoro della (omissis) non ha costituito oggetto di specifico riscontro nell'ambito della sentenza impugnata, la quale, pur avendo accertato che nei primi anni di matrimonio la donna si è dedicata esclusivamente alla famiglia, in tal modo consentendo al coniuge d'impegnarsi nel proprio lavoro e di fare carriera, ha omesso d'individuare il momento in cui è maturata la decisione di trovare un'occupazione retribuita e le ragioni di questa scelta, nonché di verificare se la stessa sia stata compiuta in autonomia dalla (omissis) o concordata tra i coniugi e di stabilire se l'attività lavorativa sia stata prestata a tempo parziale fin dall'origine. Qualora, infatti, la predetta scelta fosse riconducibile alla necessità di far fronte contemporaneamente alle esigenze della famiglia ed all'accudimento dell'unica figlia nata dall'unione, i relativi effetti non potrebbero non essere tenuti in conto ai fini della determinazione dell'assegno, sotto il duplice profilo del parziale sacrificio della capacità professionale e reddituale della ricorrente e del contributo da lei fornito alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune. La Corte territoriale ha altresì omesso di accertare se, anche in relazione all'età della (omissis) la scelta da lei compiuta debba considerarsi ormai irreversibile, oppure se, come sostiene il controcorrente, la donna sarebbe ancora in grado di incrementare il proprio reddito, e quindi ridurre il divario accertato rispetto a quello dell'ex coniuge, optando per la prestazione di lavoro a tempo pieno. In quest'ultimo caso, infatti, il predetto squilibrio non potrebbe essere considerato come un effetto esclusivo di scelte compiute in costanza di matrimonio, ma risulterebbe almeno in parte riconducibile ad un'autonoma decisione della ricorrente, che, pur essendo libera da impegni familiari, anche per effetto dell'età ormai raggiunta dalla figlia, non intende porre pienamente



a frutto la propria capacità di lavoro professionale.

5. Con il terzo motivo, il controricorrente ribadisce la violazione dell'art. 5, sesto comma, della legge n. 898 del 1970, nonché l'omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio, sostenendo che, nel porre a confronto le situazioni patrimoniali delle parti, la sentenza impugnata non ha considerato che egli dispone soltanto dell'usufrutto su un immobile per il quale corrisponde un mutuo mensile di Euro 300,00, risiedendo normalmente in una stanza messa a sua disposizione dall'Amministrazione di appartenenza, mentre la (omissis) oltre ad essere proprietaria di un appartamento in (omissis) è nuda proprietaria di un immobile in (omissis) Aggiunge che, nel valutare i redditi delle parti, la Corte d'appello non ha tenuto conto dell'incidenza dei compensi da lui percepiti per lavoro straordinario, destinati a ridursi per effetto delle attuali politiche governative ed a cessare a seguito dell'imminente collocamento a riposo.

5.1. Il motivo è inammissibile.

Ai fini dell'accertamento dello squilibrio esistente tra le condizioni economiche delle parti, la Corte territoriale ha correttamente proceduto, come si è detto, ad una valutazione globale delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali, nell'ambito della quale ha posto a confronto gli introiti derivanti dalla attività lavorativa svolta da ciascuno dei coniugi e la consistenza dei loro patrimoni, senza procedere ad una dettagliata analisi contabile e finanziaria, ma individuando il complesso delle risorse economiche di cui gli stessi possono ordinariamente disporre. Nel censurare tale apprezzamento, il controricorrente non è in grado d'individuare circostanze di fatto (diverse dalla prestazione di lavoro a tempo parziale da parte del coniuge) trascurate dalla sentenza impugnata ed idonee ad orientare in senso diverso la decisione, ma si limita ad insistere sulla rilevanza di elementi che incidono in misura quantitativamente marginale sulla sua posizione economica, quali gli oneri gravanti a suo carico per l'estinzione di un mutuo, o su prospettive di riduzione del suo reddito non ancora concretizzatesi, e quindi prive di attualità. In tal modo, egli dimostra di voler sollecitare una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica delle



argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata, nonché la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili con il ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cit. da parte dell'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. I, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547).

6. Con il quarto motivo, il controricorrente denuncia ancora la violazione dell'art. 5, sesto comma, della legge n. 898 del 1970, nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando che, nel dare atto della non breve durata del matrimonio, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della data della domanda di separazione, proposta il 22 giugno 2005, e dell'epoca del fallimento dell'unione, causato dalla scoperta di una relazione extraconiugale intrapresa dalla (omissis) nell'anno 2003.

6.1. Il motivo è inammissibile.

Nel definire «non breve» la durata dell'unione, ai fini della liquidazione dell'assegno divorzile, la Corte territoriale non ha inteso affatto riferirsi alla durata legale del vincolo coniugale, pari a ventisei anni (dal 1989 al 2015), ma a quella effettiva della convivenza, avendo espressamente precisato, conformemente a quanto sostenuto dal controricorrente, che la stessa si è protratta per sedici anni, vale a dire fino alla proposizione della domanda di separazione. Il controricorrente non ha dunque interesse ad impugnare la predetta statuizione, neppure per sostenere che la comunione materiale e spirituale di vita con la ricorrente sarebbe venuta meno in epoca anteriore all'introduzione del giudizio di separazione, ponendosi tale assunto in contrasto con l'accertamento contenuto nella sentenza impugnata, rimasta incensurata sul punto, secondo cui nel giudizio di merito non sono stati forniti sufficienti riscontri in ordine alla relazione extraconiugale asseritamente intrapresa dalla ricorrente.

7. Con il quinto motivo, il controricorrente deduce la violazione dell'art. 5, comma primo, della legge n. 898 del 1970, nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata

nella parte in cui ha ritenuto irrilevanti gli accordi intervenuti in sede di separazione, senza considerare che gli stessi subordinavano l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento ad una condizione non meramente potestativa, non verificatasi, consistente nell'incapacità della (omissis) di produrre autonomamente reddito.

7.1. Il motivo è infondato.

Nel ritenere irrilevanti, ai fini dell'esclusione del diritto all'assegno divorzile, gli accordi intervenuti tra le parti in sede di separazione, la sentenza impugnata si è infatti attenuta correttamente all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, avuto riguardo alla diversità di disciplina sostanziale, natura, struttura e finalità esistente tra il predetto assegno e quello di mantenimento, correlati a differenti situazioni, nel giudizio di divorzio l'assetto economico concordato o stabilito all'atto della separazione può costituire soltanto un utile indice di riferimento, ai fini della valutazione prescritta dall'art. 5, sesto comma, della legge n. 898 del 1970, che non dispensa il giudice dall'accertamento dei presupposti cui la legge subordina il riconoscimento e la liquidazione dell'assegno divorzile (cfr. Cass., Sez. I, 28/01/2008, n. 1758; 30/11/2007, n. 25010; 27/07/2005, n. 15728). Tale principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, non trova smentita nei precedenti richiamati dalla difesa del controricorrente, i quali, nel ritenere validi gli accordi intervenuti tra i coniugi in vista del fallimento dell'unione, non si riferiscono all'assegno divorzile, ma ad attribuzioni patrimoniali convenute ad altro titolo, e segnatamente a titolo di indennizzo per spese sostenute ai fini della ristrutturazione dell'immobile di proprietà esclusiva dell'obbligato adibito a casa familiare (cfr. Cass., Sez. I, 21/12/2012, n. 23713) o a titolo di restituzione di un mutuo (cfr. Cass., Sez. I, 21/08/2013, n. 19304), ritenute lecite da questa Corte, in quanto volte a realizzare interessi meritevoli di tutela e non aventi la loro causa nella separazione dei coniugi o nello scioglimento del matrimonio, configurabili invece come mera condizione sospensiva.

8. Con il sesto motivo, il controricorrente lamenta la violazione degli artt. 316-*bis* e 337-*ter* cod. civ., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui



ha posto a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, sul presupposto del mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della stessa, senza considerare che (omissis) aveva trovato occupazione presso un albergo in (omissis), con uno stipendio mensile di Euro 1.200,00, oltre alla disponibilità di un alloggio gratuito nelle vicinanze. Aggiunge che l'esiguità dell'impegno richiesto da tale occupazione avrebbe consentito alla giovane di proseguire gli studi presso l' (omissis), alla quale ella aveva invece preferito l'iscrizione all' (omissis) la cui frequentazione aveva imposto l'abbandono dell'attività lavorativa.

8.1. Il motivo è infondato.

La conferma dell'obbligo, posto a carico del controricorrente, di contribuire al mantenimento dell'unica figlia nata dal matrimonio, maggiorenne ma ancora impegnata negli studi universitari, trova infatti giustificazione nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il predetto obbligo non cessa immediatamente ed automaticamente per effetto del raggiungimento della maggiore età da parte del figlio, ma perdura finché non venga fornita la prova che quest'ultimo ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (cfr. Cass., Sez. VI, 7/09/2015, n. 17738; Cass., Sez. I, 8/02/2012, n. 1773; 26/09/2011, n. 19589). Nell'escludere la sussistenza di cause ostative, la sentenza impugnata si è puntualmente attenuta ai criteri individuati da questa Corte, secondo cui il predetto accertamento dev'essere effettuato tenendo conto dell'età, delle aspirazioni e dell'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica da parte del figlio, nonché dell'impegno dallo stesso profuso nella ricerca di un'occupazione e, più in generale, della complessiva condotta personale da lui tenuta dal momento del raggiungimento della maggiore età (cfr. Cass., Sez. VI, 5/03/2018, n. 5088; Cass., Sez. I, 22/06/2016, n. 12952). Rilevato infatti che (omissis), dopo aver svolto per un breve periodo di tempo un'attività lavorativa in (omissis), l'aveva abbandonata per trasferirsi a (omissis) e riprendere gli studi universitari di psicologia, ha posto in risalto l'età ancor giovane della ragazza (all'epoca



ventiseienne) e l'estraneità del predetto impiego alle sue aspirazioni professionali, concludendo che il predetto comportamento non costituiva sintomo di un ingiustificato rifiuto di rendersi economicamente indipendente, ma della volontà di impegnarsi attivamente per condurre a termine gli studi e trovare un'occupazione più confacente ai propri interessi. Tale *iter* logico, immune da lacune o contraddizioni, resiste alle critiche mosse dal ricorrente, il quale, nell'insistere sull'avvenuto raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della figlia, non tiene conto della giovane età di (omissis) e della breve durata dell'attività lavorativa da quest'ultima svolta, correttamente poste in risalto dalla Corte territoriale a sostegno della valutazione del predetto periodo come una parentesi in una fase dell'esistenza ancora dedicata alla formazione, nonché dell'evidenziata conformità della successiva determinazione di completare gli studi con le aspirazioni della ragazza e della compatibilità di tale scelta con il livello sociale e culturale del nucleo familiare e con le disponibilità economiche dei genitori; nel ribadire, in particolare, la convenienza delle condizioni offerte dal datore di lavoro e la possibilità di proseguire gli studi senza abbandonare la predetta attività, il ricorrente manifesta il proprio disappunto per una scelta che evidentemente non condivide, trascurando il disposto degli artt. 147 e 315-bis, primo comma, cod. civ., i quali, nel porre a carico dei genitori il mantenimento, l'istruzione, l'educazione e l'assistenza morale dei figli, individuano, quali canoni di orientamento e misura dell'adempiimento del relativo obbligo, per un verso il rispetto delle capacità del figlio e delle sue inclinazioni naturali e aspirazioni, e per altro verso i redditi e le sostanze dei genitori e la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Se è vero, infatti, che il diritto del figlio al mantenimento, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, non esclude il suo dovere di adoperarsi per rendersi quanto prima economicamente autonomo, impegnandosi con profitto negli studi o nella formazione professionale ed attivandosi, completati gli stessi, per il reperimento di un'occupazione adeguata alle proprie capacità ed alla propria specializzazione, nonché compatibile con le opportunità reali offerte dal mercato del lavoro (cfr. Cass., Sez. I, 14/08/2020, n. 17183), è anche vero, però, che è compito dei genitori di assecondare, per quanto pos-



sibile, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del figlio, consentendogli di orientare la sua istruzione in conformità dei suoi interessi e di cercare un'occupazione appropriata al suo livello sociale e culturale, anche mediante la somministrazione dei mezzi economici a tal fine necessari, senza forzarlo ad accettare soluzioni indesiderate.

9. Con il settimo motivo, il controricorrente insiste sulla violazione degli artt. 316-*bis* e 337-*ter* cod. civ., nonché sull'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che la sentenza impugnata ha immotivatamente posto a suo carico i quattro quinti delle spese straordinarie necessarie per la figlia, senza tener conto del rapporto effettivamente esistente tra le risorse reddituali e patrimoniali di entrambi i genitori.

9.1. Il motivo è infondato.

L'obbligo, posto a carico dei genitori dall'art. 316-*bis*, primo comma, cod. civ., di contribuire al mantenimento dei figli «in proporzione delle rispettive sostanze e della loro capacità di lavoro professionale o casalingo» non implica una rigorosa ripartizione dei relativi oneri in misura corrispondente al rapporto matematico riscontrabile tra i loro redditi personali e i loro patrimoni: il concorso di ciascun genitore deve risultare infatti adeguato, nel complesso, alle sue risorse economiche ed al suo apporto personale, alla stregua di una valutazione globale comprendente, ai sensi dell'art. 337-*ter*, quarto comma, cod. civ., anche le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto nel corso della convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura agli stessi affidati (cfr. Cass., Sez. VI, 1/03/2018, n. 4811; Cass., Sez. I, 2/08/2013, n. 18538; 10/07/2013, n. 17089).

10. L'accoglimento del secondo motivo, determinando la caducazione della sentenza impugnata, anche nella parte riguardante il regolamento delle spese processuali, comporta invece l'assorbimento dell'ottavo motivo, con cui il controricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver illogicamente confermato la parziale compensazione delle spese del giudizio di primo grado e per disposto la parziale compensazione di quelle del giudizio di appello.



11. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dall'accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'Appello di Perugia, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

dichiara estinto il ricorso principale, rigetta il primo, il quinto, il sesto ed il settimo motivo del ricorso incidentale, dichiara inammissibili il terzo e il quarto motivo, accoglie il secondo motivo, dichiara assorbito l'ottavo motivo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nell'ordinanza.

Così deciso in Roma il 16/06/2021

Il Presidente

